

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

ASSOCIAZIONE DIFENSORI D'UFFICIO DI RIETI

CAMERA PENALE DI RIETI

**ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
SEZIONE DI RIETI**

**PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
AI DIFENSORI DEI NON ABBIENTI AMMESSI AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO E AI DIFENSORI D'UFFICIO
(LEGGE 27/12/2013, n. 147 e D.M. 10/03/2014 n. 55)**

§ 1.– PRINCIPI GENERALI

Come è noto l'art. 9, comma 1, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27) ha abrogato le tariffe per i compensi spettanti ai professionisti, la cui attività è regolamentata nel sistema ordinistico. Nell'abrogare le tariffe, il citato art. 9 ha previsto che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista debba essere determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante.

Con decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 è stato emanato il primo regolamento di attuazione della citata norma, contenente i principi ed i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi degli Avvocati.

Successivamente, con decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è stato emanato un secondo regolamento, in vigore dal 3 aprile 2014.

In ragione delle peculiari modalità con le quali il Ministro ha inteso regolamentare la materia, con particolare riferimento a tutte le disposizioni che prevedono amplissimi margini di discrezionalità nella scelta dei criteri e nella quantificazione degli importi da liquidarsi, il Tribunale Ordinario di Rieti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, l'A.D.U.R. (Associazione Difensori d'Ufficio Rieti), la Camera Penale di Rieti e l'A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) sezione di Rieti concordano il presente protocollo per la liquidazione dei compensi ai Difensori dei non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e ai Difensori d'ufficio.

Il protocollo si propone di individuare le migliori pratiche condivisibili per:

- ✓ standardizzare la modulistica in uso;
- ✓ individuare criteri uniformi, anche numerici, al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la liquidazione dei compensi professionali, nonché per limitare divergenze tra quanto richiesto e quanto liquidato, limitatamente al settore nel quale più di ogni altro si avverte la necessità di un trattamento equo ed omogeneo e cioè quello relativo ai compensi il cui pagamento è a carico dell'Erario;

- ✓ proceduralizzare le attività che il Difensore d'ufficio deve svolgere per attestare l'irrecuperabilità del proprio credito professionale in vista della presentazione dell'istanza di liquidazione;
- ✓ ridurre il numero delle opposizioni;
- ✓ semplificare gli adempimenti di cancelleria relativi al servizio svolto (riduzione del numero delle notifiche, lettura dei provvedimenti in udienza);
- ✓ ridurre i tempi tecnici che intercorrono dalla liquidazione al materiale recupero del credito da parte del Difensore;
- ✓ ridurre le spese generali sostenute dall'amministrazione (copie, notifiche, varie).

Si prevede quindi l'applicazione del presente protocollo esclusivamente per la liquidazione dei compensi per l'attività professionale prestata in favore di imputati o persone offese ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 d.P.R. n. 115/2002), imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 d.P.R. n. 115/2002), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 d.P.R. n. 115/2002).

In relazione ai recenti interventi normativi riguardanti la sospensione annuale dei processi con imputati irreperibili, si prevede, in caso di successiva prova dell'irreperibilità di fatto, di standardizzare all'esito del giudizio il compenso dovuto al Difensore d'ufficio in relazione all'opera professionale prestata nelle udienze svolte.

Si stabilisce, altresì, là dove possibile in ordine alle fattispecie sopra individuate, che il Difensore che intenda aderire al protocollo, possa formulare l'istanza di liquidazione al termine della discussione (come avviene per il Difensore della parte civile) chiedendo contestualmente l'applicazione del protocollo.

In tal caso, il Magistrato provvederà alla liquidazione immediata ovvero nei dieci giorni successivi, ferma restando la possibilità di inoltrare le richieste in Cancelleria, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, nel caso in cui il Difensore ritenga che al procedimento trattato non sia applicabile il protocollo, ovvero non intenda aderirvi.

Lo svolgimento di tale incombenza in udienza consentirà all'Ufficio la naturale riduzione delle comunicazioni e notifiche necessarie prima di procedere alla dichiarazione di esecu-

tività del provvedimento emesso dal Giudice ed ai beneficiari una sensibile riduzione della tempistica per il recupero del credito.

Si allegano i seguenti modelli da utilizzare per le ipotesi più ricorrenti, con l'avvertenza che gli stessi sono distinti a seconda che il processo si svolga dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, al Tribunale in composizione collegiale, al Tribunale del riesame, al Tribunale per le misure di prevenzione, all'Ufficio GIP/GUP:

- A) istanza di liquidazione;
- B) legenda;
- C) nota spese 01 "rito monocratico: consenso all'acquisizione degli atti e/o processo definito con sentenza di proscioglimento *ex artt. 129 o 469 c.p.p.*";
- D) nota spese 02 "rito monocratico: direttissima con o senza rito alternativo";
- E) nota spese 03 "rito monocratico: ordinario semplice";
- F) nota spese 04 "rito monocratico: applicazione della pena su richiesta";
- G) nota spese 05 "rito monocratico: giudizio abbreviato";
- H) nota spese 06 "rito monocratico: patrocinio ordinario e/o giudizio abbreviato condizionato";
- I) nota spese 07 "rito collegiale: riesame misure reali o misure di prevenzione";
- J) nota spese 08 "rito collegiale: consenso all'acquisizione degli atti e/o processo definito con sentenza di proscioglimento *ex artt. 129 o 469 c.p.p.*";
- K) nota spese 09 "rito collegiale: direttissima con o senza rito alternativo";
- L) nota spese 10 "rito collegiale: applicazione della pena su richiesta";
- M) nota spese 11 "rito collegiale: giudizio abbreviato condizionato e/o ordinario";
- N) nota spese 12 "GIP/ GUP: udienza preliminare";
- O) nota spese 13 "GIP/GUP: applicazione della pena su richiesta";
- P) nota spese 14 "GIP/GUP: rito abbreviato";
- Q) nota spese 15 "GIP/GUP: rito abbreviato condizionato";
- R) prospetto del provvedimento di liquidazione delle spese e dei compensi.

Di ciascuna delle predette note spese viene redatta una duplice copia – versione DU (Difensore d’ufficio) e versione PS (patrocinio a spese dello Stato) – a seconda che la liquidazione si riferisca all’attività prestata come Difensore d’ufficio oppure come Difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Ciascuna nota è formulata in linea con il dettato normativo di cui all’art. 12 D.M. n. 55/2014 ed è articolata nelle quattro fasi processuali ivi previste. Gli importi delle quattro fasi sono stati concordemente calcolati partendo dal valore medio di cui alla tabella 15, relativa ai giudizi penali, del D.M. n. 55/2014, prevedendo percentuali di riduzioni variabili in base alla tipologia del giudizio, nonché applicando l’ulteriore riduzione di 1/3 *ex art.* 106 *bis* della L. 27/12/2013, n. 147, nel caso di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Atteso che l’art. 12 D.M. citato, al comma 1, prevede che i parametri medi generali previsti per i giudizi penali dalla allegata tabella 15 possono “di regola” essere aumentati sino all’80% o diminuiti sino al 50%, le parti hanno concordemente stabilito, in ragione della loro particolare semplicità, riduzioni maggiori (del 55%) nei procedimenti dinanzi al Tribunale del riesame, delle misure di prevenzione e al GIP/GUP, nonché per i procedimenti definiti con: proscioglimento pre-dibattimentale; acquisizione degli atti; rito direttissimo; rito ordinario estremamente semplice; giudizio abbreviato semplice. Resta ferma la possibilità del Giudice di liquidare un compenso superiore in relazione alla specificità e complessità delle singole vicende.

Gli importi di cui alle note spese sono calcolati per procedimenti sino a 4 udienze (di cui una di smistamento); per lo svolgimento di ulteriori udienze istruttorie, con esclusione quindi di quelle di mero rinvio (legittimo impedimento, astensione, assenza testi e similari), si veda la tabella n. 1 di cui alla legenda allegata.

La nota spese n. 03 denominata “rito monocratico: ordinario semplice” comprende esclusivamente alcune tipologie di reati, per i quali, salvo eccezioni peculiari, lo svolgimento dell’attività giudiziale risulta particolarmente semplice. In particolare essa è riferita alle contravvenzioni al Codice della strada (artt. 116, 186 e 187 CdS), a tutte le contravvenzioni del codice penale (escludendo pertanto quelle al di fuori di esso), all’art. 4 L. n. 110/1975,

nonché al reato, tentato o consumato, di furto al supermercato o altro esercizio commerciale. Per tutte le altre tipologie di reato si fa riferimento alla nota spese n. 06 "rito monocratico: patrocinio ordinario e/o abbreviato condizionato".

Sono state altresì concordate percentuali di aumento (vedi tabella n. 2 allegata alla legenda) per i giudizi con più imputati aventi la medesima posizione processuale, ovvero, nel caso di costituzione di parte civile, quando l'Avvocato difenda la persona contro più parti. Per i processi di particolare complessità e, comunque, per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, ovvero non inquadrabile nelle note spese allegate, le richieste di liquidazione saranno autonomamente valutate dal Giudice.

§ 2).- LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL DIFENSORE.

Presentazione dell'istanza.

L'istanza deve essere completa: in particolare, devono essere sempre indicati il nome e il cognome dell'assistito, il numero del registro generale delle notizie di reato assegnato al procedimento, l'organo giudicante, la data, il numero e il tenore della decisione. Il Giudice ha sempre il potere di verificare l'attualità e l'effettività di qualità, requisiti, presupposti, sui quali l'istanza è fondata. Il Difensore deve allegare all'istanza, a seconda dell'ipotesi ricorrente, i documenti indicati di seguito.

1) Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato.

- a) parcella inviata a mezzo raccomandata a. r. all'assistito;
- b) atto di costituzione in mora recapitato presso la residenza anagrafica o il domicilio dichiarato o, se risulta degli atti, presso il luogo ove esercita abitualmente la sua attività lavorativa;
- c) pignoramento mobiliare negativo o, qualora risulti degli atti lo svolgimento dell'attività lavorativa o l'esistenza di crediti, pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo;
- d) visura nominativa aggiornata presso il P.R.A. e l'Agenzia del territorio.

2) Persona difesa: straniero residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno.

Vanno allegati gli stessi documenti indicati per l'ipotesi di cui al punto 1).

3) Persona difesa: cittadino italiano di fatto irreperibile.

a) Parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio del Legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa;

b) verifica anagrafica aggiornata negativa;

c) certificato del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

4) Persona difesa: straniero compiutamente identificato, non residente in Italia e di fatto irreperibile.

a) parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso l'ultimo domicilio conosciuto in Italia (se esistente), il domicilio eventualmente dichiarato o eletto o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa in Italia;

b) verifica anagrafica aggiornata negativa;

c) certificato del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

5) Persona difesa: straniero sedicente, senza fissa dimora, di fatto irreperibile.

Premesso che nell'istanza di liquidazione vanno indicati – in aggiunta agli elementi richiesti per le ipotesi precedenti – gli atti del fascicolo processuale che evidenziano la mancanza di documenti, l'incertezza dell'identificazione, l'assenza di dimora o di domicilio in Italia, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, rilasciato con indicazione di tutti gli eventuali *alias*, dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- b) se risulta elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio del Legale, parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito;
- c) nell'ipotesi di cui alla lettera precedente, verifica anagrafica aggiornata negativa.

Liquidazione.

Il Giudice richiede in via informale, tramite la Cancelleria, anche a mezzo fax, di integrare le istanze che dovessero risultare in tutto o in parte prive della documentazione richiesta. L'integrazione della documentazione o delle notizie dovrà essere fornita entro 60 giorni dalla comunicazione. In difetto l'istanza sarà rigettata.

Oltre all'importo risultante dalla nota, il Giudice liquida, a titolo di compensi e di spese per la procedura di recupero coattivo del credito professionale (fase di merito ed esecuzione con esito negativo), la somma forfettaria di € 300,00 per la fase monitoria e di ulteriori € 200,00 per l'eventuale esecuzione mobiliare e/o presso terzi.

Il diritto alla liquidazione compete anche al Difensore che sia stato nominato sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. e che, a questo titolo, abbia sostituito anche il Difensore di fiducia.

§ 3).- LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL DIFENSORE DI PERSONA IRREPERIBILE

È ammessa unicamente in favore del Difensore dell'imputato che sia stato formalmente dichiarato irreperibile con decreto del Pubblico Ministero o del Giudice, pronunciato all'esito della procedura prevista dall'art. 159 c.p.p..

Nel caso in cui venga chiesta la liquidazione a seguito della pronuncia di sospensione del processo *ex art. 420 quater*, comma 2, c.p.p., il Difensore dovrà limitarsi a produrre l'istanza di liquidazione e la nota spese.

La disciplina si estende al latitante.

Il diritto alla liquidazione compete anche al Difensore che sia stato nominato sostituto ai

sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. e che, a questo titolo, abbia sostituito anche il Difensore di fiducia.


§ 4).- ENTRATA IN VIGORE.

Il presente protocollo si applica a tutte istanze liquidate dal 3 settembre 2015.

Sottoscritto in Rieti, nella stanza del Presidente del Tribunale il 15 luglio 2015.


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI RIETI

Dott. Francesco MELE



IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROMISCUA

Dott. Francesco ODDI




IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

Avv. Luca CONTI



IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DEI DIFENSORI D'UFFICIO DI RIETI

Avv. Letizia CAROSELLA




IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI RIETI

Avv. Morena FABI



IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, SEZ. DI RIETI

Avv. Federico BELLONI



IL VICE-PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, SEZ. DI RIETI

Avv. Francesco COLAPAOLI

